



Milano, 12 agosto 2020

Al Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia
avv. Attilio Fontana

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Alla Direzione Generale Agricoltura

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla Direzione Generale Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca – Insubria

agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Como
Settore Ecologia

ecologia.ambiente@pec.provincia.como.it

Comunità Montana Triangolo Lariano


cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardia.it

Ministero dell'Ambiente
Direzione PNM - DIV II - Biodiversita', aree protette,
flora e fauna

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005



Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto

RICHIESTA DI RIESAME E DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA MODIFICA OPERATA DELLA ZRC SAN PRIMO, INSERITA NEL COMPRESORIO ALPINO “PENISOLA LARIANA AFFERENTE AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO” IN ASSENZA DI VAS E DI VINCA

A seguito di accesso agli atti, le scriventi associazioni sono entrate in possesso dell'intera documentazione con cui Regione Lombardia, in assenza di verifica di VAS e di VINCA ha disposto una modifica del Piano Faunistico Venatorio per il territorio della Provincia di Como, stralciando un istituto di protezione (la ZRC San Primo), unitamente ad altri posti in altre province lombarde, con grave pregiudizio dell'avifauna protetta e delle specie, anche di interesse comunitario, ivi presenti.

L'iter è stato condotto al di fuori di qualsiasi rituale procedimento in contraddittorio con i portatori di interesse istituzionali, in assenza di trasparenza e in violazione della partecipazione al processo decisionale in materia ambientale, e in pretesa applicazione di un provvedimento amministrativo, il d.d.u.o. 11 giugno 2019 - n. 8274 «Determinazioni in ordine alla modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'art. 18 c. 2 della l.r. 26/93» e allegato A parte integrante, di cui peraltro non è stata osservata neppure la previsione di coinvolgimento della consulta. Ciò a tacere del fatto che ove detto decreto venisse interpretato nel senso di consentire di poter disapplicare gli istituti di derivazione europea a tutela dell'ambiente e della biodiversità, ne viene in questa sede censurata l'illegittimità, e la necessità di suo annullamento e riedizione.

Con riserva dunque di ricorrere nella sede straordinaria entro i termini a disposizione non ancora decorsi, qui - nell'intento collaborativo di portare a una rettificazione delle decisioni assunte e contestate - si evidenziano le ragioni alla base dell'invocato annullamento e riesame.



In Regione Lombardia manca a tutt'oggi un piano faunistico regionale, in violazione della L. 157/92 e degli obblighi di assicurare uniforme tutela alla fauna protetta, derivante da convenzioni internazionali e direttive europee.

A fatica si è ottenuto, nel corso degli anni, e spesso solo all'esito di contenziosi promossi dalle associazioni ambientaliste, l'applicazione delle procedure di VAS e di VINCA alla pianificazione faunistica. Procedure che devono applicarsi tanto ai piani, quanto alle loro modifiche, sia pure - per casi di minori dimensioni - attraverso le procedure di screening.

La Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, introduce nell'ordinamento legislativo europeo la procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", disciplina nella Parte Seconda le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi.

L'art. 7, comma 2, del D.lgs 152/2006 stabilisce che sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

L'Art. 6 del D.lgs 152/2006 definisce al comma 2 il campo di applicazione della VAS.

Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce che le modifiche minori di piani o programmi di cui al comma 2 sono sottoposti ad una procedura preventiva di verifica di assoggettabilità a VAS (il così detto screening); il comma 3 bis stabilisce che alla medesima procedura preventiva sono sottoposti anche i piani e i programmi diversi da quelli di cui al comma 2.

La normativa vigente impone dunque che **la modifica della ZRC**, anche per il fatto di essere stata disposta unitariamente ad altre modifiche, in riduzione degli istituti di tutela della fauna selvatica, senza la considerazione della modifica *in peius* anche del TASP derivata dall'aumento di consumo del suolo medio tempore, a tacere delle altre concorrenti accresciute minacce alla fauna selvatica, **dovesse essere sottoposta, in quanto variante del PFV, a verifica di VAS, se non direttamente a VAS.**

In secondo luogo si evidenzia come il PFV sia stato presidiato da una valutazione di incidenza che ha concorso alla designazione della ZRC San Primo proprio in considerazione della presenza in loco di avifauna particolarmente protetta, e della crucialità dello snodo, posto tra una serie di siti di Rete Natura 2000 rispetto ai quali costituisce un importantissima connessione ecologica. In loco è stata accertata la presenza di falco Pecchiaiolo Nibbio Bruno, Biancone, Falco Pellegrino, Fagiano di Monte, Succiacapre, Calandro e Averla Piccola, che vi nidificano regolarmente; vi sono stati anche avvistamenti di Aquila reale.

Di tali emergenze faunistiche è stata prodotta una apposita segnalazione dalla nota dell'11.6.2019 da parte di WWF Lombardia, con apposita pec indirizzata a Regione Lombardia, nella speranza di un coinvolgimento nell'iter che non è per mai seguito.

Per tali ragioni ai sensi del D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 anch'esso attuativo delle direttive europee Habitat e Uccelli, **la variazione disposta in riduzione della ZRC doveva essere sottoposta ad appropriata Valutazione di Incidenza**, come disposto dall'art. 5: "*1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.*

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."

In tal senso, per l'obbligo di una VINCA o per lo meno di una Screening di VINCA, si esprimono chiaramente le Linee Guida Nazionali per la Valutazione Di Incidenza (VInCA), approvate dalla Conferenza Stato Regioni a fine 2019 per porre rimedio a una procedura in infrazione comunitaria, i cui disposti non possono che orientare, in virtù della c.d. "interpretazione conforme" del diritto europeo, ogni pubblica amministrazione e ogni provvedimento amministrativo, compreso il D.D.U.O. 2019, che per essere legittimo deve non consentire alcuna disapplicazione degli istituti comunitari.

Recitano, le Linee guida, richiamando l'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee "Habitat" che la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del

sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.

Le definizioni di piano e programma comprendono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

E ancora, sempre le Linee guida indicano che qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VInCA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006.

Anche di tali previsioni si ravvisa la violazione, incidendo la modifica su un PFV che ha istituito la ZRC di protezione per ragioni di tutela della fauna legate anche a una specifica valutazione di incidenza complessiva rispetto alla quale non è stata operata la verifica di coerenza prevista.

Inoltre la motivazione alla base della richiesta di riduzione della ZRC, non ha nulla a che fare con la previsione dell'art. 18 comma 2 della l.r. 26/93 (insussistenza per motivazioni oggettive delle condizioni idonee per il conseguimento delle loro finalità di riproduzione della fauna selvatica e dunque di idoneità) ma con la mera intenzione della locale sezione della FIDC di poter cacciare il cinghiale.

Non solo, non vi è agli atti alcuna traccia di istruttoria da parte dell'Ufficio regionale, né a livello periferico né centrale, che hanno meramente recepito, quasi che fossero istruzioni, i desideri dei cacciatori locali, senza alcun contraddittorio con le associazioni ambientaliste, con la consulta e senza – come detto – il percorso di revisione della pianificazione e delle valutazioni di incidenza dovute. Inoltre la stessa relazione istruttoria dell'organismo locale dà atto della presenza di galli forcelli, e della presenza di una Rete Natura 2000 circostante di cui la ZRC può costituire punto d'appoggio.

Inoltre la D.G.R. 10 febbraio 2020 è stata emessa al di fuori dei termini previsti, perché il d.d.u.o. 11 giugno 2019 - n. 8274 «Determinazioni in ordine alla modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'art. 18 c. 2 della l.r. 26/93» prevede non solo che le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territoriali debbano istruire le richieste di modifica presentate presso i loro uffici, ma che la Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi a cui tali istruttorie devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, proceda alle successive prescritte verifiche – pure queste non rinvenute - propedeutiche all'approvazione da parte della Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il mancato rispetto di questo termine è gravissimo perché introduce, a stagione riproduttiva iniziata, una drammatica messa a repentaglio delle nidificazioni avviate da parte dell'addestramento cani.

Si rammenta che il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge n° 157 del 11 febbraio 1992 recita:

“Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva”.

Si riporta inoltre quanto disposto dall'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE:

“Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;*
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;*
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;*
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat”.*

Inoltre si rammenta che alla lettera d) dell’articolo 5 della medesima Direttiva si stabilisce che gli Stati membri *“adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:*

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva.”

Orbene è più che evidente che l’istituzione di una zona di addestramento cani nell’area di cui all’oggetto confligge con le disposizioni di cui all’articolo 1bis della legge n° 157 del 11 febbraio 1992 e con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della Direttiva 2009/147/CE.

Infatti tale attività, che viene solitamente effettuata prima dell’apertura della stagione venatoria, durante quindi il periodo primaverile ed estivo, andrebbe a coincidere con il periodo della riproduzione degli uccelli sopra elencati, di cui alcuni nidificano al suolo, con un più che evidente disturbo delle fasi di nidificazione se non addirittura con il rischio elevatissimo che tutta la riproduzione sia compromessa.

Pertanto con la presente, ai sensi e per gli effetti delle normative citate, in relazione alla ravvisata illegittimità del provvedimento giuntale XI/2821 del 20.2.2020 e del D.D.U.O. 11 giugno 2019 n. 8274 siamo a chiederne l’annullamento d’ufficio e il riesame, ai sensi degli artt. 21-nonies, *“sussistendone le ragioni di interesse pubblico, ed il termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi”*.

Dell’istanza e della problematica si dà avviso anche alla competente direzione del MATTM, in quanto la violazione degli istituti comunitari in relazione alla presenza di avifauna protetta potrebbe dar corso alla riapertura di una serie di procedure di infrazione in tema di direttive habitat ed uccelli.

Confidando in un approccio collaborativo, in assenza di positivo riscontro entro la fine del mese procederemo ad agire per l’annullamento in sede contenziosa.

Con i migliori saluti



Gianni del Pero
Delegato WWF Italia per la Lombardia



Danilo Selvaggi
LIPU



Andrea Rutigliano
CABS Italia

anche per

Franco Rainini
Federazione Pro natura Lombardia

Francesco Tusino
Verdi Ambiente e Società

Edgar Meyer
Gaia Animali e Ambiente

Massimo Vitturi
LAV

Katia Impellettiere
LAC

Silvia Premoli
LEAL